



COMUNE DI PISA

REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ESERCIZIO, IL CONTROLLO, LA
MANUTENZIONE E L'ISPEZIONE DEGLI
IMPIANTI TERMICI

INDICE

TITOLO I.....	3
NORME GENERALI	3
<i>Articolo 1 – Ambito di applicazione</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 2 – Definizioni</i>	<i>3</i>
TITOLO II.....	5
IMPIANTI TERMICI SOGGETTI AD ISPEZIONE	6
<i>Articolo 3 – Ambito di applicazione</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 4 - Finalità.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 5 - Codice identificativo degli impianti termici (PDR)</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 6 - Requisiti degli impianti termici.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 7 - Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 8 - Controllo, manutenzione e verifica dell'efficienza degli impianti termici.....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 9 - Dichiarazione di avvenuta manutenzione</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 10 - Contributo per l'Autorità competente</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 11 - Attività ispettiva</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 12 – Costi dell'attività ispettiva</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 13 - Agevolazioni tariffarie.....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 14 - Ispettori degli impianti termici.....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 15 - Distributori di combustibile</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 16 - Gestione del Catasto degli Impianti Termici (CIT)</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 17 – Comunicazione irregolarita'</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 18 – Sanzioni.....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 19 - Disposizioni finali.....</i>	<i>16</i>

TITOLO I

NORME GENERALI

ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento costituisce attuazione dell'articolo 9, comma 1, del DPR n. 74/2013 – *Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.* – e del Regolamento Regione Toscana n. 25/R/2015 e disciplina le condizioni, le modalità e gli adempimenti amministrativi necessari per l'osservanza dell'efficienza energetica degli impianti termici e per la qualità dell'aria.
2. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale intende favorire la manutenzione programmata degli impianti per i positivi effetti che ne conseguono con riferimento al risparmio energetico e alla tutela dell'ambiente.
3. Il presente documento si pone, pertanto, l'obiettivo di regolamentare le attività di accertamento, ispezione, manutenzione ed esercizio degli impianti termici presenti nel territorio di competenza del Comune di Pisa.
4. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, responsabilizzazione del cittadino e parità di trattamento, in un quadro di azioni
5. che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza, .
6. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento le attività relative alla sicurezza degli impianti termici e all'agibilità dei locali e delle abitazioni dove sono installati tali impianti. Sono altresì escluse le problematiche inerenti l'installazione degli impianti termici e i terminali di sbocco fumi, cui può essere fatto riferimento alle norme del regolamento urbanistico ed edilizio.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini e per gli effetti di cui al presente regolamento valgono le definizioni di cui al DPR 412/1993 e ss.mm.ii., D. Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii, DM 10 aprile 1996 e DM 28 aprile 2005, DPR 660/1996 e norme UNI 7129, 7131, 10389, 10845, 10683, 10435, 10436, nonché le definizioni del Regolamento Regione Toscana n. 25/R/2015.

Autorità competente	Amministrazione Comunale e/o Organismo esterno competente
Avviso di controllo	La lettera inviata per informare il responsabile di impianto dell'ispezione programmata all'impianto termico di cui risulta responsabile
Catasto degli impianti termici (CIT)	L'insieme dei dati identificativi gli impianti termici nel territorio di competenza del Comune di Pisa, finalizzato all'adempimento degli obblighi di natura amministrativa individuati dalla normativa vigente, in particolare relativamente alle attività dichiarative a cura degli operatori del settore. Il catasto degli impianti termici, in forma elettronica, viene indicato con il termine di database.
Climatizzazione invernale o estiva	L'insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio dell'impianto termico consentito dalla normativa vigente in materia, il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove siano presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria.
Codice PDR o POD	Il codice numerico o alfanumerico che identifica in modo univoco ed inequivocabile un impianto termico.
Contributo per la dichiarazione di avvenuta manutenzione o contributo per l'Autorità competente	Il contributo, il cui importo è determinato secondo il principio della equa ripartizione su tutti gli utenti, per l'esecuzione degli accertamenti, delle ispezioni e la gestione del Catasto di competenza dell'Autorità competente che il Responsabile dell'impianto termico deve corrispondere, per tramite del Manutentore; il contributo è diversificato in base della tipologia ed alla fascia di potenza degli

	impianti termici ed è esente da oneri fiscali e previdenziali. Viene corrisposto in occasione della trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione.
Dichiarazione di avvenuta manutenzione	Il rapporto di efficienza energetica redatto dal manutentore, conforme agli allegati di cui al DM 10/02/2014, con timbro e firma dell'operatore e con connessa assunzione di responsabilità del responsabile di impianto. La Dichiarazione di avvenuta manutenzione deve essere trasmessa all'Autorità competente, necessariamente corredata dal contributo economico previsto per la copertura dei costi di accertamento ed ispezione da parte dell'Autorità competente e di gestione del CIT.
Impianto termico disattivato	Un impianto termico privo di parti essenziali (a titolo d'esempio: generatore di calore, contatore del combustibile, serbatoio combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori) senza le quali l'impianto non può funzionare. La disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l'utilizzo dell'impianto o garantire che sia stata disattivata la fornitura di combustibile al generatore di calore.
Ispezione degli impianti termici	Il complesso degli interventi di controllo tecnico e documentale in situ, svolti da ispettori, mirato a verificare l'osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici. Le attività di ispezione comprendono integralmente quelle di "verifica" previste dal DPR 412/1993 e ss.mm.ii. e dal Regolamento Regione Toscana n. 25/R/2015.
Ispezione effettuata	Ispezione programmata che si conclude con l'emissione di un rapporto di verifica redatto dall'ispettore, condotta in conformità a quanto disposto dal presente Regolamento. Non sono considerate "ispezioni effettuate" le mancate ispezioni.
Ispezione gestita	La somma delle ispezioni effettuate e delle mancate ispezioni.
Ispezione con esito di conformità	Ispezione di un impianto termico che non evidenzia la presenza di non conformità o evidenzia la presenza di non conformità ritenute di scarsa rilevanza dall'ispettore.
Ispezione con esito di non conformità	Ispezione di un impianto termico che evidenzia la presenza di non conformità ritenute rilevanti dall'ispettore.
Ispezione con esito pericoloso	Ispezione di un impianto termico che evidenzia la presenza di non conformità tali da creare grave pericolo a persone/animali/cose.
Locale adibito alla permanenza delle persone	Spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti di qualsiasi materiale, qualora parte degli edifici ricompresi nelle categorie di destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Sono assimilati al "locale adibito alla permanenza delle persone" i locali, comprese le verande chiuse o i vani tecnici, direttamente comunicanti con lo stesso.
Mancata ispezione	L'impossibilità di eseguire l'ispezione dell'impianto termico per cause attribuibili al responsabile di impianto. Si distingue in «mancato incontro» in caso di assenza del responsabile di impianto ed in «mancata verifica» in caso di impossibilità di eseguire la prova di combustione per motivi tecnici.
Rapporto di controllo	Il documento tecnico che il manutentore, al termine delle operazioni di controllo e manutenzione e verifica dell'efficienza energetica dell'impianto termico, ha l'obbligo di redigere, firmare e rilasciare al responsabile di impianto, che deve sottoscriverne copia per ricevuta. I modelli di rapporto di controllo dell'efficienza energetica, di cui all'art. 8, comma 5 del DPR n. 74/2014 sono conformi agli allegati al DM 10/02/2014.
Rapporto di verifica o Rapporto di ispezione	Il documento tecnico rilasciato dall'ispettore incaricato dall'Autorità competente a seguito di una verifica ispettiva dell'impianto.
Ditte abilitate	Ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.

	Per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta manutentrice devono essere certificati come previsto dal DPR 43/2012.
Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico	il proprietario, in tutto o in parte, dello stesso; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori o, in caso di mancata nomina, al legale rappresentante. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali, colui che occupa l'unità immobiliare, a titolo di locatario o in virtù di un diritto reale di godimento, subentra alla figura del proprietario, per la durata dell'occupazione, negli obblighi e nelle responsabilità connesse all'esercizio, alla manutenzione ordinaria dell'impianto termico ed alle ispezioni periodiche previste.
Struttura comunale	Ufficio comunale competente in materia di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici.
Trasmissione / consegna della dichiarazione	L'immissione dei dati, per via telematica, delle informazioni contenute nella dichiarazione di avvenuta manutenzione dell'impianto termico nel catasto degli impianti termici (CIT), effettuata direttamente dalla Ditta di manutenzione/installazione.
Tecnico abilitato	Tecnico abilitato ad effettuare i controlli sugli impianti termici, compresi le verifiche di cui al presente regolamento relativo all'efficienza energetica del generatore di calore, incaricato dall'Amministrazione Comunale per perseguire gli obiettivi di cui all'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii.

TITOLO II

IMPIANTI TERMICI SOGGETTI AD ISPEZIONE

ARTICOLO 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente *Regolamento* si applica a tutti gli impianti termici presenti sul territorio comunale, così come definiti dal D.Lgs.192/2005 e ss.mm.ii., dal DPR 74/2013 e del Regolamento Regione Toscana n. 25/R/2015.
2. Non sono considerati impianti termici civili gli impianti inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali. Per gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore alla soglia di 0,035MW, si fa riferimento anche a quanto previsto dal Titolo II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
 - a. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento apparecchi quali stufe, caminetti aperti di qualsiasi potenza termica, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.
 - b. Sono esclusi anche le cucine economiche, le termocucine, i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica ed i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate (categoria E.1 di cui al DPR 412/903 e ss.mm.ii.).In relazione alle suddette tipologie di impianti, potranno essere disposti ulteriori provvedimenti dirigenziali al solo fine di rilevarne la dimensione quantitativa nell'ambito del sistema energetico comunale.
3. Con provvedimento reso noto alla cittadinanza, l'Autorità competente, stabilisce le modalità per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione ed aggiornamento di un sistema informativo relativo agli impianti termici per la climatizzazione estiva e per la climatizzazione invernale alimentati da vettore energetico diverso dal gas metano (GPL, gasolio, olio combustibile, kerosene, pellet, legna, altri solidi, macchine frigorifere, pompe di calore, etc.).
4. Condizione sufficiente per non sottostare agli obblighi di manutenzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è recedere dal contratto di fornitura del combustibile di rete o disattivare la caldaia in modo che un'eventuale accensione richieda necessariamente l'intervento di un tecnico abilitato. L'eventuale riattivazione della caldaia implica il rispetto degli obblighi di manutenzione. La disattivazione e l'eventuale riattivazione dell'impianto termico, devono essere comunicate dal responsabile di impianto all'Autorità competente entro 30 giorni.

ARTICOLO 4 - FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina le attività di ispezione e verifica dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici installati nel territorio di competenza del Comune di Pisa, in attuazione della Legge 10/1991 art. 31 comma 3 e relativi decreti attuativi, del Decreto Legislativo 192/2005 e ss.mm.ii., del DPR 74/2013, della Legge Regione Toscana 39/ 2005 e ss.mm.ii., e del Regolamento Regione Toscana n. 25/R/2015.
2. Le presenti disposizioni disciplinano in particolare:
 - a. le attività di ispezione, da intendersi come interventi di controllo tecnico e documentale in situ, svolti da tecnico abilitato.;
 - b. i requisiti degli ispettori;
 - c. le procedure di autodichiarazione, intesa come invio del rapporto di controllo tecnico attestante la conformità alla normativa dello stato di manutenzione ed esercizio dell'impianto termico;
 - d. la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici;
 - e. la modalità di controllo e manutenzione degli impianti termici;
 - f. la documentazione che identifica l'impianto termico e le comunicazioni da trasmettere all'Autorità competente;
 - g. i contributi economici per l'Autorità competente e le modalità di versamento, determinando gli importi in modo unitario, sulla base della fascia di potenza degli impianti termici;
 - h. l'attività sanzionatoria.

ARTICOLO 5 - CODICE IDENTIFICATIVO DEGLI IMPIANTI TERMICI (PDR O POD)

1. Ogni impianto è identificato univocamente da un codice, che corrisponde al codice denominato PDR (punto di riconsegna), comunicato dai fornitori di combustibile o al POD (point of delivery), comunicato dai fornitori di energia elettrica.
2. L'impianto è identificato dal codice POD (point of delivery) in caso di macchine frigorifere e/o pompe di calore alimentate con energia elettrica.
3. L'attribuzione del codice PDR o POD all'impianto avviene una sola volta all'atto dell'installazione o della prima manutenzione utile.
4. Il codice univoco PDR o POD deve essere riportato sui modelli di registrazione della scheda identificativa dell'impianto o su quelli del rapporto di controllo tecnico da trasmettere all'Autorità competente ed in ogni comunicazione relativa all'impianto cui si riferisce.
5. Il codice deve essere obbligatoriamente riportato nell'apposito campo presente nei vari modelli di comunicazione da trasmettere all'Autorità competente.
6. Il codice PDR o POD deve essere sempre indicato dalle ditte di manutenzione in occasione dell'installazione o della prima manutenzione utile. Il PDR o POD è riportato sulle fatture di fornitura del combustibile o dell'energia elettrica.
7. In caso di combustibili diversi dal metano, dovrà essere assegnato un codice PDR rispondente a quanto indicato nella seguente tabella (le x indicano numeri progressivi):

G.P.L.	2x.xxx.xxx.xxx.xxx
gasolio o altro combustibile liquido (olio comb., kerosene, etc.)	3x.xxx.xxx.xxx.xxx
solido (pellet, legna, etc.)	4x.xxx.xxx.xxx.xxx

8. I codici PDR di cui al precedente punto vengono assegnati dall'Autorità competente, dietro richiesta scritta della ditta di manutenzione/installazione e/o del responsabile dell'impianto.
9. Nel caso di impianti composti da più generatori alimentati dallo stesso vettore energetico, il PDR o POD dell'impianto è unico; se i generatori che costituiscono l'impianto sono alimentati da fonti energetiche differenti, ad ogni generatore è attribuito un codice PDR o POD.

ARTICOLO 6 - REQUISITI DEGLI IMPIANTI TERMICI

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente regolamento tutti gli impianti termici devono essere dotati di:
 - a. libretto di impianto conforme ai modelli previsto dal Ministero dello Sviluppo Economico di cui al DM 10/02/2014 e ss.mm.ii.;
 - b. libretto di uso e manutenzione dell'impianto redatto dalla azienda installatrice/costruttrice o incaricata della manutenzione dell'impianto;
 - c. libretti di istruzioni di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell'impianto forniti dai produttori;
 - d. autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia ISPEL o INAIL, ove obbligatori;
 - e. dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 37/2008, e, per gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla Legge 46/1990 o al DPR 218/1998;
 - f. i rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria ed i rapporti di efficienza energetica di cui all'art. 2.

ARTICOLO 7 - RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO

1. Il Responsabile di impianto è l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.
2. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico ed il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica in edilizia sono affidati al Responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo. La delega al Terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato.
3. Si applicano le norme relative al Responsabile dell'impianto e al terzo responsabile così come prescritto dal dlgs 192/2005 e ss.mm.ii., dal dpr n. 74/2013 e dal Regolamento Regione Toscana n. 25/R/2015.

4. La modifica del nominativo del Responsabile di impianto deve essere comunicata all'Autorità competente:
 - a. a cura del nuovo responsabile, entro 10 giorni lavorativi se tale modifica è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o di un nuovo responsabile di condominio;
 - b. a cura del nuovo responsabile, entro 30 giorni lavorativi se tale modifica è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante;
 - c. a cura del terzo responsabile, entro 2 giorni lavorativi in caso di sua revoca, rinuncia o decadenza ai sensi dell'articolo 6 comma 4 del DPR 74/2013, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza sia della titolarità dell'impianto.
5. L'Amministratore di condominio è tenuto a trasmettere all'Autorità competente la sua nomina di Amministratore, entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta la sottoscrizione di accettazione; alla medesima Autorità comunica, con la tempistica di cui sopra, le eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto. Qualora il contratto di Amministratore di Condominio venga rinnovato di anno in anno con lo stesso condominio, l'Amministratore è comunque tenuto alla comunicazione della nomina e della disdetta ogni anno.

ARTICOLO 8 - CONTROLLO, MANUTENZIONE E VERIFICA DELL'EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI TERMICI

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione e verifica dell'efficienza dell'impianto termico devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni ed alle tempistiche contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto. Per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta manutentrice devono essere certificati come previsto dal DPR 43/2012.
2. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi che costituiscono l'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni tecniche contenute nelle istruzioni relative allo specifico modello elaborate dal produttore ai sensi della normativa vigente.
3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
4. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:
 - a. quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
 - b. con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.
5. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione previste per l'efficienza energetica dell'impianto devono essere riportate sui Rapporti di controllo tecnico ed eseguite secondo le tempistiche indicate al seguente articolo 9.
6. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione e verifica dell'efficienza dell'impianto termico devono essere eseguite da ditte abilitate, conformemente alle prescrizioni ed alle tempistiche contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto.
7. I controlli di efficienza energetica di cui al comma precedente devono essere inoltre realizzati:
 - a. all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
 - b. nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
 - c. nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici ma che possono modificare l'efficienza energetica dell'impianto.
6. Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini di cui al successivo articolo 9, a far data dall'effettuazione dell'ultimo controllo o secondo le eventuali indicazioni dell'installatore e/o manutentore ai sensi dei comma precedenti.

7. Per gli impianti di climatizzazione non ancora sottoposti al controllo di efficienza energetica in applicazione del D.Lgs. 192/2005, il primo controllo di efficienza energetica deve avvenire in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione ed in ogni caso entro il 24/03/2018.
8. Nel caso di impianti alimentati da più generatori alimentati da fonti energetiche differenti, la determinazione della periodicità dei controlli di efficienza energetica è stabilita considerando il generatore di potenza maggiore e, in seconda istanza, considerando il tipo di combustibile, in base al seguente ordine di priorità: gas metano, GPL, gasolio, altri fossili, solidi, energia elettrica.
9. Gli impianti termici devono essere muniti di un "Libretto di impianto". In caso di trasferimento della proprietà dell'immobile o dell'unità immobiliare, a qualsiasi titolo, i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.
10. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione e verifica, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:
 - a. il controllo del sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del Decreto legislativo 192/2005 e ss.mm.ii.;
 - b. la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
 - c. la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.Tali operazioni sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di cui all'art. 2.
11. Oltre a quanto previsto al punto precedente, è verificato:
 - a. nel caso di generatori di calore, che il rendimento di combustione, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, rispetti i valori limite di cui all'allegato B al DPR 74/2013;
 - b. nel caso di macchine frigorifere e pompe di calore che siano rispettati i valori limite di efficienza energetica di cui all'articolo 8 comma 9 del DPR 74/2013;
 - c. nel caso di unità cogenerative che siano rispettati i valori limite di efficienza energetica di cui all'articolo 8 comma 10 del DPR 74/2013.
12. Al termine delle operazioni, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo di efficienza energetica conforme ai modelli ministeriali vigenti. Una copia del rapporto di controllo è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui all'art. 6, lettera a); una copia è conservata a cura del manutentore o terzo responsabile per un periodo non inferiore a 5 anni per eventuali verifiche documentali da parte dell'Autorità competente. La trasmissione del rapporto di controllo all'Autorità competente avviene solo ed esclusivamente per via telematica; la trasmissione in forma cartacea all'Autorità competente non è più necessaria: tale trasmissione deve essere fatta solo su esplicita richiesta della stessa Autorità competente, ai fini delle verifiche documentali ad essa in carico.
13. La misurazione in opera del rendimento di combustione per gli impianti costituiti da generatori in batteria o da generatori modulari a moduli indipendenti, fatte salve indicazioni diverse date dal costruttore, deve essere eseguita per singolo generatore o modulo. Nel caso di moduli termici, costituiti da più elementi termici inscindibili, la misurazione deve essere eseguita considerando i moduli come unico generatore. Per la misurazione occorre fare riferimento alle norme UNI vigenti, nello specifico alla norma UNI 10389.
14. Non è prevista la misurazione in opera del rendimento di combustione per i generatori alimentati da combustibili solidi. Tale misurazione sarà possibile nel momento in cui sarà disponibile una specifica norma tecnica adottata da un ente normatore nazionale.
15. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori di cui al DPR 74/2013.
16. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo e manutenzione, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati, non adeguabili mediante ulteriori manutenzioni, devono essere sostituiti entro 180 giorni dalla data del controllo. Ove il Responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'Autorità competente, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle risultanze di tale verifica.
17. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo.
18. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica (COP/GUE/EER) sono inferiori del 15% rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di

impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5%. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.

19. Le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante e comunque nei limiti minimi di cogenerazione (rendimento complessivo dell'unità di cogenerazione, così come indicato al punto 2 dell'Allegato II del Decreto Legislativo 20/2007) devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione del fabbricante.
20. Le operazioni di controllo e manutenzione devono essere effettuate con strumentazione idonea per la misurazione in opera del rendimento, da sottoporre a regolare manutenzione secondo quanto prescritto dalle istruzioni del costruttore dello strumento. In ogni caso, lo strumento deve essere verificato e tarato almeno una volta ogni 12 mesi, secondo le indicazioni fornite dalla UNI 10389.
21. Il produttore del generatore di calore a biomassa legnosa dovrà indicare nel libretto per la corretta installazione, l'uso e la manutenzione dell'apparecchio tutte le informazioni necessarie affinché possano essere rispettati i livelli di efficienza e di emissione dichiarati, con riferimento anche alle caratteristiche del combustibile, alle corrette modalità di gestione del generatore, al regime di funzionamento ottimale, ai sistemi di regolazione presenti e alle configurazioni impiantistiche più idonee, ivi compreso il limite minimo e massimo del tiraggio del sistema di evacuazione dei fumi, da collegare all'apparecchio.
22. Il produttore del generatore di calore a biomassa legnosa deve indicare il valore nominale del rendimento dell'apparecchio.

ARTICOLO 9 - DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE

1. Tutti gli impianti termici:
 - a. di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW, senza distinzione di vettore energetico,
 - b. con macchine frigorifere e/o pompe di calore di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW,
 - c. cogenerativi,
 - d. alimentati da teleriscaldamento di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW,
 devono presentare il modello di autodichiarazione.
2. La procedura di autodichiarazione rimane del tipo "aperto", la validità della eventuale scheda di avvenuta manutenzione correttamente consegnata è calcolata a partire dalla data della verifica dell'efficienza energetica riportata ed in particolare vale secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Periodicità dei controlli di efficienza energetica			
Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica utile nominale [kW]	Anno civile entro il quale si deve svolgere il controllo di efficienza energetica a far data dal precedente
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	10<P≤100	2°
		P >100	1°
	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	10<P≤100	- 2° se installati all'interno di locali adibiti alla permanenza delle persone o se in esercizio da più di 8 anni - 4° gli altri
		P >100	2°
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	12<P≤100	4°
		P >100	2°
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	P >12	4°

	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	$P > 12$	2°
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	4°
Impianti cogenerativi	Microcogenerazione	$P_{el} < 50$	4°
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2°

3. La potenza è quella complessiva dei generatori che servono lo stesso impianto.
4. La validità della dichiarazione è subordinata alla corresponsione all'Autorità competente del contributo di cui al successivo articolo 10. I rapporti privi del versamento del contributo non sono ritenuti validi per la dichiarazione di avvenuta manutenzione.
5. Per tutti gli impianti correttamente autodichiarati dopo il 12/07/2013, tale autodichiarazione ha validità secondo quanto indicato al precedente punto 2.
6. L'impianto si intende dichiarato quando il rapporto di controllo tecnico effettuato dalla ditta di manutenzione viene correttamente trasmesso all'Autorità competente entro il termine di 30 giorni naturali consecutivi dalla data di effettuazione della manutenzione, comprensiva del contributo di cui all'art. 10. I rapporti trasmessi privi del versamento del contributo non sono ritenuti validi per la dichiarazione di avvenuta manutenzione.
7. Condizione necessaria per la validità dell'autodichiarazione è la rilevazione dei valori dei prodotti della combustione, ove previsto per il tipo di apparecchio oggetto di manutenzione, o l'effettuazione di eventuali altri controlli di efficienza energetica, secondo la tipologia dell'apparecchio.
8. Sui modelli adottati per la dichiarazione di avvenuta manutenzione devono essere sempre riportati, a pena di irricevibilità, il codice identificativo dell'impianto (PDR o POD) di cui all'art. 5 a cui l'autodichiarazione è riferita ed il codice fiscale del responsabile dell'esercizio e manutenzione.
9. La trasmissione del rapporto di controllo è di competenza della ditta di installazione e/o manutenzione.
10. La trasmissione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione deve essere fatta esclusivamente in via telematica.
11. Il manutentore è responsabile dei dati inseriti sul database. In caso di errore nell'immissione dati o incompletezza degli stessi, la dichiarazione di avvenuta manutenzione sarà considerata non trasmessa/consegnata, con oneri a carico del manutentore, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal presente Regolamento.
12. La Ditta di manutenzione/installazione, successivamente all'immissione telematica di una dichiarazione di avvenuta manutenzione, è tenuta a stampare e conservare la ricevuta rilasciata automaticamente dal software di gestione del catasto degli impianti termici, quale dimostrazione dell'avvenuta trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione stessa.
13. Il manutentore è tenuto a conservare copia della dichiarazione di avvenuta manutenzione per un periodo di 5 anni dalla data di compilazione e a trasmetterne copia in caso di richiesta.
14. La Autorità competente può effettuare controlli a campione sui soggetti tenuti alla trasmissione delle dichiarazioni che operino direttamente sul CIT.
15. Per i nuovi impianti, nei casi di sostituzione dei generatori di calore o a seguito di ristrutturazione totale degli impianti termici, insieme alla scheda di autodichiarazione, deve essere trasmessa all'Autorità competente la scheda identificativa dell'impianto, per via telematica, mediante la compilazione dei dati anagrafici dell'impianto sul software di gestione del database degli impianti termici.

ARTICOLO 10 - CONTRIBUTO PER L'AUTORITÀ COMPETENTE

1. Per garantire la copertura dei costi di gestione e l'adeguamento del catasto degli impianti termici, dei servizi correlati, degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici e la gestione dello sportello informativo alla cittadinanza, il Responsabile dell'impianto termico corrisponde un contributo economico, secondo modalità uniformi su tutto il territorio comunale e tenendo conto della potenza degli impianti.
2. Il contributo economico, determinato nel rispetto del principio di equa ripartizione sugli utenti finali di cui all'articolo 10 comma 3 del DPR 74/2013, è differenziato per tipologia e fasce di potenza degli impianti i cui importi saranno determinati con successivo atto dell'Amministrazione Comunale:

3. Nel caso di generatori di calore del tipo modulare in cascata o di due o più generatori di calore insistenti sullo stesso impianto termico, il contributo è calcolato sulla somma delle potenze dei singoli moduli o generatori.
4. Nel caso di più apparecchi singoli fissi (quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante), non collegati tra loro, ma svolgenti un identico servizio di climatizzazione invernale o estiva per un'unica unità immobiliare, e quindi considerati unico impianto termico ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs. 192/2005, è dovuto un unico contributo, calcolato sulla somma delle potenze dei singoli apparecchi, fermo restando la compilazione di rapporti di controllo distinti per ciascun apparecchio.
5. In caso di rifiuto del Responsabile dell'impianto a corrispondere il contributo di cui al presente articolo, la Ditta di manutenzione/installazione è tenuta a :
 - a. informare il Responsabile dell'impianto del rischio di sanzione per mancata presentazione della dichiarazione;
 - b. esplicitare il mancato pagamento nelle osservazioni del rapporto di controllo tecnico;
 - c. trasmettere comunque la scansione digitale del rapporto di controllo, via e-mail, all'Autorità competente.

ARTICOLO 11 - ATTIVITÀ ISPETTIVA

1. La Autorità competente è tenuta all'effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni volte alla verifica dell'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici, della manutenzione e dell'esercizio degli impianti di climatizzazione rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento.
2. Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale superiore a 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale superiore a 12 kW.
3. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.
4. La Autorità competente provvede all'accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevi la necessità, ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere gli adeguamenti tecnici e documentali.
5. Sono sottoposti ad ispezione con costi a carico del responsabile dell'impianto:
 - a. tutti gli impianti termici soggetti agli obblighi di trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica laddove questo non risulti pervenuto;
 - b. gli impianti termici per i quali a seguito dell'accertamento documentale permangano, anche dopo la richiesta di adeguamenti tecnici e documentali, elementi di criticità;
 - c. gli impianti termici per il quali l'ispezione avvenga su richiesta del responsabile d'impianto.
6. Sono sottoposti ad ispezione gratuita gli impianti per i quali risulta pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica, secondo le modalità definite dalla autorità competente. Le ispezioni sono da eseguire sugli impianti e nelle scadenze temporali di seguito indicati:
 - d. impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare almeno una volta ogni due anni;
 - e. impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare almeno una volta ogni quattro anni;
 - f. impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare almeno una volta ogni quattro anni.
7. Sono sottoposti ad ispezione gratuita, con il metodo a campione, gli impianti per i quali risulta pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere d) e) e f). Il campione è pari almeno al 5 per cento dei rapporti pervenuti, con priorità per gli impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni.
8. I costi, differenziati per fasce di potenza, e la relative modalità di pagamento, saranno stabiliti con provvedimento dell'Amministrazione Comunale e resi noti alla cittadinanza con adeguata campagna informativa.
9. In fase di ispezione, deve essere accertata l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione degli edifici attraverso l'esame dell'impianto, l'esecuzione delle analisi dei fumi e la compilazione dei documenti di ispezione. L'ispezione comprende:
 - a. una valutazione di efficienza energetica del generatore;
 - b. una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'immobile, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile;

- c. una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.
10. Non devono essere programmate ispezioni su impianti termici con una periodicità inferiore al periodo di validità dell'autodichiarazione, ad eccezione dei casi in cui l'ispezione si renda necessaria per accertare l'eliminazione di non conformità precedentemente rilevate.
 11. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino parziali difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente o parziali carenze o errori della documentazione presente l'ispettore prescrive l'adeguamento. Al responsabile dell'impianto è assegnato un termine congruo entro cui è tenuto a rimuovere le criticità riscontrate e a comunicare l'adeguamento all'Autorità competente. Il responsabile dell'impianto termico può, per motivi non imputabili allo stesso, chiedere una proroga del termine suddetto. Alla scadenza del termine non prorogato, laddove non sia stato effettuato l'adeguamento prescritto, l'autorità competente applica le sanzioni previste dall'articolo 15 del D. Lgs. 192/2005. Nel caso di impianti a gas alimentati tramite la rete di gas naturale si applica altresì l'interruzione della fornitura ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 164/2000.
 12. Qualora in sede di ispezione siano riscontrati elementi di criticità dell'impianto tali da configurare immediati fattori di rischio per la sicurezza, l'ispettore prescrive nel rapporto di prova il divieto assoluto di utilizzo dell'impianto. Il responsabile dell'esercizio e manutenzione provvede al rispetto di tale prescrizione. In tali casi l'ispettore provvede a dare adeguata comunicazione al Comune, affinché questo adotti i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'incolumità e della salute delle persone, nonché, nel caso di impianti alimentati tramite la rete del gas naturale, l'impresa di distribuzione per le misure cautelari previste dalle norme vigenti.
 13. In caso di ripetuta mancata ispezione per reiterata negligenza o rifiuto del responsabile dell'impianto termico il tecnico incaricato ne dà comunicazione all'autorità competente per l'applicazione della relativa sanzione pecuniaria di cui all'articolo 18, comma 3, del presente regolamento.
 14. Laddove in sede di attività ispettiva, risulti necessaria l'adozione di atti di polizia giudiziaria, l'ispettore deve essere supportato dalla competente polizia municipale.
 15. Qualora in sede di ispezione l'impianto non raggiunga i limiti minimi di rendimento di combustione previsti per legge, il Responsabile dovrà inviare all'Autorità competente una copia del rapporto di controllo tecnico, redatto in data successiva all'ispezione e nei tempi previsti dall'Autorità competente stessa da un tecnico abilitato che attesti il rientro nei limiti previsti. Ove ciò non accada, il Responsabile sarà tenuto a sostituire il generatore di calore entro 180 giorni dall'ispezione.
 16. È facoltà dell'Autorità competente effettuare ispezioni a campione sul rispetto dei limiti delle temperature in ambiente e sulla presenza e funzionalità dei sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore al fine di verificare l'ottemperanza alle disposizioni in materia di uso razionale dell'energia, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico dell'utente. Tali ispezioni possono essere effettuate anche su richiesta all'Autorità competente da parte dell'utente e i relativi costi sono posti a carico dell'utente che ne fa richiesta. Gli esiti di tali ispezioni effettuate dovranno essere riportati su appositi rapporti i cui modelli, ove non ancora previsti, saranno definiti con successivi provvedimenti del Dirigente dell'Autorità competente.

ARTICOLO 12 – COSTI DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA

1. I costi relativi all'attività di ispezione degli impianti termici di cui al precedente art 11 sono stabiliti, in misura onnicomprensiva, con specifica deliberazione di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe e delle relative agevolazioni economiche.
2. Per gli utenti che hanno correttamente dichiarato l'impianto termico, le ispezioni sono gratuite.
3. Per gli utenti che non hanno provveduto a dichiarare correttamente l'impianto termico secondo le modalità stabilite nell'art. 10, si applicano le tariffe di cui al precedente comma 1. Le modalità ed i tempi di versamento della somma dovuta sono indicati nella comunicazione di avviso di ispezione.
4. Nel caso in cui l'impianto non possa essere controllato per cause non attribuibili all'ispettore per mancato incontro (irreperibilità del soggetto avvisato) o mancato controllo (mancata apertura del locale caldaia, assenza del foro di prelievo fumi), ad AEP sarà corrisposto l'importo determinato nell'ambito dello specifico atto di cui al comma 1.
5. Il contributo di cui al punto precedente è corrisposto anche in caso di mancata ispezione per negligenza o rifiuto del responsabile dell'impianto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 18, comma 3, del presente regolamento.

ARTICOLO 13 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

1. I cittadini che, per indigenza economica, chiederanno di accedere ad agevolazioni tariffarie sui costi relativi ai controlli sugli impianti termici e dei contributi per le ispezioni, potranno accedere ad agevolazioni tariffarie, individuate sulla base della fascia del modello ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), nell'ambito secondo uno specifico atto di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe e delle agevolazioni economiche:
2. Le suddette agevolazioni tariffarie si applicano solo ad impianti termici di potenza termica compresa tra 10 kW e 35 kW.
3. Il responsabile dell'impianto che rientra nella categoria individuata dallo specifico atto potrà avvalersi delle agevolazioni tariffarie allegando alla richiesta all'Autorità competente la dichiarazione ISEE valida, entro trenta giorni dalla data di ispezione di cui all'art. 11.
4. Per usufruire dell'esenzione del costo dell'ispezione, il responsabile impianto dovrà presentare il modello ISEE presso l'Autorità competente entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell'ispezione; eventuali ritardi oltre tale termine comporteranno la perdita del diritto.

ARTICOLO 14 - ISPETTORI DEGLI IMPIANTI TERMICI

1. Gli accertamenti e le ispezioni possono essere affidati dall'Autorità competente ad organismi esterni di cui sia garantita l'indipendenza, anche relativamente al personale incaricato, di cui all'allegato C del DPR n. 74/2013.
2. L'attività ispettiva è affidata a personale in possesso dei requisiti minimi di cui all'Allegato C del DPR 74/2013 e del Regolamento Regione Toscana n. 25/R/2015.
3. Sono considerati incompatibili con la figura dell'ispettore di impianti termici o l'organizzazione per conto di cui opera:
 - a. I soggetti che hanno interessi di qualsiasi tipo, diretti o indiretti, nelle attività di progettazione, manutenzione ed installazione degli impianti termici selezionati per l'ispezione, nonché alle dipendenze di aziende che producono e/o commercializzano apparecchi e componentistica degli impianti termici. Tale incompatibilità può essere individuata territorialmente da parte dell'Autorità competente.
 - b. venditori di energia, mandatarie e personale dipendente di queste organizzazioni.
 - c. la figura del certificatore energetico e del tecnico abilitato per la valutazione dell'efficienza globale media stagionale dell'impianto termico ispezionato per l'intera durata dello stesso o fino alla sua completa ristrutturazione.
4. L'ispettore di impianti termici, o l'organizzazione per conto di cui opera, deve essere coperto da adeguata assicurazione per la responsabilità civile nell'ambito di tale attività.

ARTICOLO 15 - DISTRIBUTORI DI COMBUSTIBILE

1. Al fine di garantire la possibilità di elaborare correttamente le informazioni relative ai consumi degli impianti termici e definire idonee politiche di riduzione delle emissioni inquinanti, i distributori di qualsiasi tipo di combustibile utilizzato per il riscaldamento civile sono obbligati a fornire all'Autorità competente le informazioni relative alle proprie utenze attive al 31 dicembre di ogni anno entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. I gestori delle reti di teleriscaldamento sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e pertanto soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati delle utenze attive.
2. I distributori di combustibili comunicano all'Autorità competente entro il 31 marzo di ogni anno, relativamente a tutti gli impianti riforniti nell'anno solare precedente:
 - a. ubicazione, intesa come indirizzo completo;
 - b. titolarità, intesa come codice fiscale e generalità del titolare la fornitura;
 - c. per impianti collegati alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, codice identificativo del punto di prelievo (POD) nonché, per impianti collegati anche alla rete di distribuzione del gas naturale, codice numerico univoco del punto di riconsegna (PDR).
3. Ai fini di cui al punto precedente, l'autorità competente indica, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il supporto informatico su cui effettuare la comunicazione.
4. La trasmissione annuale deve comprendere tutte le utenze attive nell'anno di riferimento e non essere limitata alle sole nuove utenze rispetto all'anno precedente.

ARTICOLO 16 - GESTIONE DEL CATASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI (CIT)

1. E' istituito il catasto degli Impianti Termici (CIT) allo scopo di conoscere, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e favorire una diffusione omogenea delle attività di ispezione, in cui far confluire tutte le informazioni associate ad ogni impianto termico.

2. Il catasto degli impianti termici presenti nel territorio di competenza del Comune è di tipo informatico ed è gestito attraverso un database informatico in grado di interfacciarsi con il software in uso al Comune con accesso diretto via Web e web service, al fine di ottenere in modo automatico le reportistiche richieste.
3. Nel catasto confluiscono le informazioni contenute nella seguente documentazione:
 - a. comunicazioni di variazione del responsabile dell'impianto;
 - b. dichiarazioni di avvenuta manutenzione, nel rispetto del D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii. e del Regolamento Regione Toscana n. 25/R/2015;
 - c. rapporti di verifica redatti dagli ispettori in seguito ad un'ispezione di un impianto termico;
 - d. modulo di denuncia, inviato ai sensi del D.Lgs 152/2006, allegato IX alla parte V;
 - e. comunicazioni di terzo responsabile e di eventuali revoche o dimissioni dall'incarico trasmesse all'Autorità competente ai sensi del c. 5 art. 6 DPR 74/2013 e del Regolamento Regione Toscana n. 25/R/2015;
4. La trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione avviene a cura della ditta di manutenzione e/o installazione per via telematica, attraverso l'accesso al catasto informatico degli impianti termici, previo accreditamento.
5. Nell'ambito della gestione del CIT, l'Autorità competente è tenuta all'aggiornamento delle tabelle di propria competenza, in particolare:
 - a. Stradario comunale;
 - b. Fornitori di Energia;
 - c. Costruttori di apparecchi;
 - d. Anagrafica degli utenti che hanno accesso al catasto informatico e gestione degli accessi;
 - e. Modelli di stampa.

ARTICOLO 17 – COMUNICAZIONE IRREGOLARITA'

1. Il mancato rispetto delle disposizioni di legge, desumibili dai risultati delle verifiche riportate nel rapporto di controllo di ispezione, l'Autorità competente provvederà ad inviare al responsabile dell'impianto i termini entro cui effettuare l'adeguamento.
2. Le irregolarità rilevate in ordine allo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti sono imputate al soggetto che riveste il ruolo di Responsabile dell'impianto termico.
3. Nel caso di:
 - a. impianto termico sprovvisto del libretto d'impianto o di centrale;
 - b. impianto termico non sottoposto a manutenzione periodica;
 - c. concentrazione di CO superiore al limite (per combustibili gassosi);
 - d. indice di Bacharach superiore al limite (per combustibili liquidi);
 - e. rendimento di combustione inferiore al limite;
 - f. generatore di calore non dotato del foro per l'inserimento della sonda per l'effettuazione dell'analisi di combustione (se previsto dalla normative vigente);
 - g. assenza di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente;l'Autorità competente provvederà a diffidare il responsabile impianto ad eseguire, entro un termine stabilito, gli interventi necessari ad eliminare le irregolarità riscontrate e notificategli.
4. Il responsabile dell'impianto effettua gli interventi necessari per l'adeguamento normativo a proprie spese e ne documenta l'esecuzione con tempi e modalità indicate dall'Autorità competente.
 - a. Per le irregolarità sopra descritte, il mancato adempimento delle prescrizioni entro il termine assegnato comporta l'avvio della procedura sanzionatoria.

ARTICOLO 18 – SANZIONI

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 10/91 e dal D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii. si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvede l'Autorità competente.
2. Laddove in sede ispettiva vengano rilevate gravi inadempienze in ordine alla manutenzione e conduzione degli impianti l'Autorità competente può, escludendo la diffida preliminare, dare avvio immediato alla procedura sanzionatoria, salvo l'obbligo per il Soggetto responsabile di attuare entro termine perentorio gli interventi necessari a sanare le irregolarità riscontrate.
3. In caso di ripetuta mancata ispezione per reiterata negligenza o rifiuto del responsabile dell'impianto termico, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3000,00 euro di cui al D.Lgs. 192/2005, articolo 15, comma 5, fermo restando l'eventuale sospensione della fornitura di gas naturale di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 164/2000.

4. Alla mancata effettuazione della manutenzione periodica dell'impianto termico di cui all'art. 7 del D. Lgs. 192/2005, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a Euro 500,00 e non superiore a Euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del d.lgs. 192/2005.
5. All'inosservanza degli obblighi inerenti la tenuta del libretto di impianto/centrale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 3.000,00, ai sensi dell' art. 15 comma 5 del D. Lgs. 192/2005.
6. Il mancato rispetto in materia di contenimento dei consumi di energia (rendimento inferiore al limite – art. 31, c.1 L.10/1991), emissioni elevate (CO oltre i limiti), Bacharach superiore al limite (per combustibili gassosi) (per i proprietari o conduttore impianto o amministratori di condomini o 3° responsabile) (c.5 art. 34 Legge 10/1991) - il Responsabile dell'impianto che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 31, comma 1 della Legge 10/1991, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a Euro 516,00 e non superiore a Euro 2582,00, ai sensi del c.5 art.34 Legge 10/1991
7. Per il mancato rilascio al responsabile di impianto della documentazione di cui all'art. 7 del D. Lgs. 192/2005 e/o esecuzione degli interventi di manutenzione non conformi a quanto previsto dalle norme tecniche e dalla normativa vigente di riferimento si applica la sanzione amministrativa non inferiore a Euro 1.000,00 e non superiore a Euro 6.000,00 e la successiva comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti, ai sensi dell'art. 15 comma 6 del d.lgs. 192/2005.
8. Alla scadenza del termine previsto all'art. 17 comma 3, laddove non sia stato effettuato l'adeguamento prescritto, si applica la sanzione prevista per il tipo di difformità rilevata. Nel caso di impianti a gas alimentati tramite la rete di gas naturale si applica altresì l'interruzione della fornitura ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 164/2000.
9. Per il mancato inserimento dei dati relativi alla dichiarazione di avvenuta manutenzione nel catasto degli impianti termici (CIT) o inserimento oltre il mese successivo alla scadenza del termine per l'effettuazione del controllo, da parte dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione, si applica la sanzione amministrativa da Euro 60,00 a Euro 360,00 per singolo impianto ai sensi dell'art. 23 quinquies L.R. 39/2005 e ss.mm.ii.
10. Per il mancato invio della documentazione prevista dal D.Lgs. 152/2006 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 a Euro 2.582,00, ai sensi dell'art. 288 D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. La sanzione viene erogata all'installatore che, in occasione dell'installazione o della modifica di un impianto termico del settore civile, non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all'art. 284, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. o non lo mette a disposizione del Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto o del soggetto committente nei termini prescritti o non lo trasmette unitamente alla dichiarazione di conformità nei casi in cui questa è trasmessa ai sensi del DM 37/2008. Con la stessa sanzione è punito il Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all'articolo 284, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. o non lo trasmette all'autorità competente nei termini prescritti.
11. Per il mancato invio dell'elenco annuale delle informazioni relative all'ubicazione ed alla titolarità di tutti gli impianti riforniti nel territorio di competenza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, ai sensi dell'art. 23 – quinquies, comma 1.
12. Qualora il responsabile dell'impianto non effettui il pagamento entro il termine stabilito dall'autorità competente, la stessa provvede al recupero coattivo delle somme dovute e delle spese aggiuntive sostenute nonché all'applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 15, comma 5, del D.Lgs. 192/2005.

ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti disposizioni vale la disciplina nazionale e regionale in materia di efficienza energetica degli impianti termici.
2. Qualora durante il corso delle attività previste ai sensi del presente Regolamento si dovessero presentare difficoltà di carattere logistico/operativo, le disposizioni di cui al presente Regolamento potranno essere modificate in quelle parti ritenute opportune al fine di migliorare il servizio, anche nell'ambito di una logica di collaborazione sia con i cittadini/responsabili impianto interessati che con gli operatori del settore.
3. Se nel corso dell'attività sopraggiungessero nuove disposizioni di legge di carattere tecnico/normativo relativamente alle attività di censimento, ispezione ed accertamento dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici, il presente Regolamento verrà di conseguenza modificato ed aggiornato in relazione alle nuove disposizioni.